



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2011-2012

Art.24 Norme per gli studenti impegnati a tempo parziale

Come anticipato nel Manifesto generale degli studi a.a. 2010-2011, gli studenti che nel 2011-2012 si iscrivono fuori corso a partire dal terzo anno (es. terzo anno fuori corso, quarto anno fuori corso, ecc...), sono tenuti a presentare domanda di passaggio al tempo parziale seguendo le procedure indicate di seguito, pena l'aumento del 50% dell'importo delle tasse. La maggiorazione sarà eventualmente applicata sulla seconda rata delle tasse. Tale disposizione è conforme alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2011.

1. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 20 e 40 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso. Possono fruire dell'istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei. La richiesta di opzione di tempo parziale può essere effettuata una sola volta e, dopo la relativa adesione, non è prevista la possibilità di recedere e tornare al tempo normale.

Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea di I e II livello attivati secondo gli ordinamenti previsti dai DD.MM. n.n. 509/99 e 270/04 ad eccezione degli studenti che si immatricolano o siano iscritti ai corsi di laurea a distanza in convenzione con il Consorzio Nettuno.

L'organizzazione didattica del part-time viene definita dalle singole Facoltà, le quali possono determinare anche un numero standard di crediti per i propri studenti che chiedono il tempo parziale. Si segnala che alcuni insegnamenti, nel corso degli anni concordati per il part-time, potrebbero essere disattivati o modificati in relazione al programma d'esame: in questi casi la facoltà provvederà ad indicare allo studente il nuovo percorso.

2. Le matricole presentano le domande entro le scadenze di pagamento della I rata previste da ciascun corso. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo presentano la domanda dal giorno 1 settembre al 28 ottobre 2011.

Le modalità di presentazione delle domande sono pubblicate sul sito web della Sapienza alla pagina www.uniroma1.it/studenti alla voce "part-time".

3. Lo studente che opta per il regime di tempo parziale può concordare un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a quaranta per ogni anno e non inferiore a venti per anno.

4. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.

5. L'opzione per il part-time può essere effettuata una sola volta per ciascun corso di studio. Per gli studenti di ordinamento 270/04 che optano per il tempo parziale, la presentazione del piano di studi sarà necessaria in presenza di particolari norme sul percorso formativo in uso presso la facoltà.

6. Le Facoltà, attraverso i Consigli di corso di studio o di area didattica, ricevono le richieste degli studenti e, se necessario, definiscono il percorso formativo ed il conseguente piano degli studi anche attraverso la predisposizione di moduli standardizzati predefiniti. Per gli studenti di ordinamento D.M. 270/04 che optano per il tempo parziale, la presentazione del piano di studi sarà necessaria in presenza di particolari norme sul percorso formativo in uso presso la facoltà.

7. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie, applicata sulla seconda rata, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione delle tasse si applica a partire dall'anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

8. Lo studente che si immatricola o si iscrive ad un corso di Laurea di I livello, fermo restando la tassa regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:

- I e II anno di part-time: 90% delle tasse dovute;
- III anno di part-time: 80% delle tasse dovute;
- Anni successivi di part-time: 60% delle tasse dovute.

Lo studente che si immatricola o si iscrive ad un corso di Laurea di II livello di durata biennale, fermo restando la tassa regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:

- I anno di part-time: 90% delle tasse dovute;
- II anno di part-time: 80% delle tasse dovute;
- Anni successivi di part-time: 60%

Lo studente che si immatricola o si iscrive ad un corso di Laurea di II livello a ciclo unico, fermo restando la tassa regionale, paga le tasse di iscrizione nella seguente misura:

- I, II e III anno di part-time: 90% delle tasse dovute;



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- IV, V e VI anno di part-time: 80% delle tasse dovute;
 - Anni successivi di part-time: 60%
9. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta in base all'importo Isee indicato, maggiorata del 50%, a partire dal primo anno fuori corso. Tale disposizione è conforme alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2011.
10. Il passaggio al tempo parziale avviene a titolo gratuito sia per le matricole che per gli iscritti ad anni successivi al primo.
11. Lo studente che non si sia laureato entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso; la possibilità di andare fuori corso è commisurata ad un periodo pari a quello concordato, fermo restando le disposizioni del precedente comma 9. Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio Didattico provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi debiti formativi (nel caso di ordinamenti D.M. 509/99) o obblighi formativi (nel caso di ordinamenti D.M. 270/04) per il conseguimento del titolo.
12. Lo studente potrà conseguire il titolo anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale dovrà comunque aver pagato le tasse dovute per tutto il periodo concordato.
- . In questo caso per determinare l'ammontare (necessariamente forfettario) delle tasse si terrà conto:
- dell'ultima dichiarazione Isee effettuata dallo studente;
 - dell'importo delle tasse previste per l'anno accademico in cui lo studente consegue la laurea;
 - della decurtazione prevista per il periodo mancante.
13. In caso di passaggio ad altro corso o in caso di passaggio di ordinamento, lo studente che voglia mantenere il regime di studio a tempo parziale dovrà presentare nuovamente la domanda e, per quanto attiene gli effetti economici di cui al precedente comma 9, egli sarà iscritto al primo anno part-time; mentre l'anno di corso e il piano degli studi saranno determinati dai competenti organi di facoltà, sulla base della ricostruzione della carriera.
14. Il regime di tempo parziale, oltre che dai contenuti del presente articolo, è disciplinato dall'art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo ex DM 509/99, dall'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo relativo ai corsi di studio con ordinamento ex DM 270/2004 e dall'apposito Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale emanato con D.R. 000627 del 17 giugno 2010.
15. Le norme sul tempo parziale non si applicano agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, ai Master, ai Dottorati di ricerca.